



COMUNE DI MERCATO S. SEVERINO
 PROVINCIA DI SALERNO

Spedizione	Ricezione CO.RE.CO.
Prot. n.	Prot. n.
Data	Data

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 del 31.03.1999

OGGETTO: Deliberazione G.C. n.1013 del 31.12.1998: "Regolamento canone occupazione spazi ed aree pubbliche - Esame ed approvazione".

L'anno millenovecento novantanove il giorno trentuno
 del mese di marzo alle ore 9,00 nella sala del Lions Club
 a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 25.03.1999 prot.8096
 si è riunito Il Consiglio Comunale in sessione stra ordinaria ed in seduta pubblica
 di 1^a convocazione.

Presiede l'adunanza ~~il~~ il geom. Nicola COPPOLA.

Fatto l'appello nominale dei seguenti consiglieri comunali eletti ed in carica:

1) COPPOLA Patrizia	11) ZINNO Sergio
2) COPPOLA Nicola	12) DE CONCILIIS Donato
3) GRIMALDI Gerardo	13) ACCONCIA Antonio
4) LANZETTA Giuseppina	14) MOFFA Gerardo
5) MANZI ANNA MARIA	15) NORINO Elio
6) ROBERTO Carmine Antonio	16) IANNONE Salvatore
7) PIRONTI Francesco	17) ANSALONE Carmine
8) VITALE Giuseppe	18) PERGAMO Antonio
9) MIGNONE Graziano	19) FERRAIOLI Bruno
10) FIORILLO Luca	20) PISANI Gerardo

Consiglieri risultanti assenti: **n.7 (sette): COPPOLA P. - MIGNONE - ACCONCIA - MOFFA - ANSALONE - PERGAMO - FERRAIOLI.**

Totale consiglieri presenti: **n.13 (tredici).**

E' presente il Sindaco dott. Giovanni Romano.

Assiste il segretario Generale **Dr. Antonio Aliberti.**

Il presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto

Su relazione del Sindaco.

IL CONSIGLIO

Visto che la Giunta Municipale, con atto n. 1013 del 31.12.1998, approvava quale proposta per il Consiglio Comunale il *Regolamento canone occupazione spazi ed aree pubbliche*;

Visto che detto Regolamento è stato esaminato dalla *Commissione consiliare Bilancio e Patrimonio*, che l'ha licenziato con alcune modifiche ed integrazioni;

Ritenuto opportuno e necessario approvare il *Regolamento canone occupazione spazi ed aree pubbliche*, così come proposto dalla Giunta Municipale con il precitato atto n. 1013/1998 e con le modifiche ed integrazioni effettuate dalla *Commissione consiliare Bilancio e Patrimonio*;

Dato per letto il *Regolamento canone occupazione spazi ed aree pubbliche* così come da allegato che qui si intende integralmente riportato;

Visto il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 al Titolo III concernente "*Il Riordino della disciplina dei tributi locali*" ed in particolare gli artt. 52 e 63;

Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 53 Legge 08 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, resi:

- sulla regolarità tecnica dai Responsabili di Aree del Comune per le rispettive competenze;
- sulla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio finanziario -Ragioniere Capo del Comune-
- sulla legittimità dell'atto dal Segretario Generale del Comune;

Dato atto che, per espressa dichiarazione, il Sindaco non partecipa alla votazione ed il Consigliere Grimaldi si astiene, per cui risultano Presenti n. 13 Consiglieri comunali + il Sindaco e Votanti n. 12 (dodici).

Con voti unanimi;

DELIBERA

1-Approvare l'allegato *Regolamento canone occupazione spazi ed aree pubbliche*, che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

////////////////////////////////////

COMUNE DI
Mercato S. Severino
provincia di Salerno

REGOLAMENTO CANONE
OCCUPAZIONE SPAZI ED
AREE PUBBLICHE.

ART.1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento adottato ai sensi del decreto legislativo 15/12/1997 n.446 di attuazione della legge prevista dall'art. 3 comma 149, della legge 23 dicembre 1996, n.662, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

In particolare , il presente regolamento disciplina:

- 1) il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni /autorizzazioni relative a:
 - occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati;
 - occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
 - occupazioni con passi carrabili e manufatti simili;
 - occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione di carburanti;
 - occupazione realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.
- 2) le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;
- 3) criteri di determinazione del canone;
- 4) agevolazioni speciali;
- 5) modalità e termini per il pagamento del canone;
- 6) accertamento e sanzioni;
- 7) disciplina transitoria.

ART.2

Concessioni/Autorizzazioni

- 1) Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione/ autorizzazione.
- 2) Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

ART.3

Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione

- 1) Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per la occupazione è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi
- 2) Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legs. 30 aprile 1992, n.285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione , nonché dalla Legge 7 agosto 1990 n.241.
- 3) Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazione effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio, nonché quelle realizzate da produttori agricoli nelle aree di mercato anche attrezzate. Per tali occupazioni il documento

di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo.

ART. 4

Attivazione del procedimento amministrativo

- 1) L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all'amministrazione, la quale provvede a dare comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli art. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni. La domanda, che va redatta in carta legale, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, deve contenere a pena di improcedibilità:
 - a) Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica, codice fiscale.
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
 - c) l'entità in mq. o ml. e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.
- 2) La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 5

Termini per la definizione del procedimento amministrativo

- 1) Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione / autorizzazione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.
- 2) Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 30 dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo.
- 3) In caso di spedizione della domanda a mezzo servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

ART. 6

Istruttoria

- 1) Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
- 2) Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 4, il responsabile formula all'interessato entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- 3) L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa entro 15 giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera r/r.

- 4) La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
- 5) Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di **due** giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

ART. 7

Conclusione del procedimento

- 1) Il responsabile, terminata l'istruttoria conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al dirigente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione/autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa.
- 2) Il responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve acquisire dall'ufficio competente la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola agli atti da rimettere al dirigente per l'emissione del relativo provvedimento. La predetta nota dovrà far parte integrante del provvedimento, ai sensi dell'art. 63 comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n°446.

ART. 8

Rilascio della concessione/autorizzazione

- 1) Il provvedimento di concessione /autorizzazione è rilasciato dal dirigente del settore corrispondente alla particolare tipologia dell'occupazione previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
marca da bollo
spese di sopralluogo

ART.9

Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione

- 1) Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
la misura esatta (espressa in metri quadri o metri lineari) dell'occupazione;
la durata dell'occupazione e l'uso specifica a cui la stessa è destinata;
gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

ART.10

Principali obblighi del concessionario

- 1) E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/ autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
- 2) E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di mettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonche di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali risulta della costruzione.

- 3) Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritto altrui o arrecare danni a terzi.
- 4) Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dell'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

ART.11

Revoca e modifica della concessione/autorizzazione

- 1) L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
- 2) Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta alla amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Il rimborso del canone eventualmente corrisposto è limitato al solo periodo di mancata occupazione.

ART.12

Decadenza della concessione/autorizzazione

- 1) La decadenza dalla concessione/ autorizzazione si verifica nei seguenti casi:
violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso, riferenti ad abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione;
violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione riferenti a manutenzioni, particolari prescrizioni, o quanto descritto nell'atto di concessione/autorizzazione.
mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento.

ART.13

Subentro nella concessione/autorizzazione

- 1) Il provvedimento di concessione/ autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e pertanto, non è ammessa la cessione ad altri.
- 2) Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/ autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'art.4.
- 3) Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.

ART. 14
Rinnovo della concessione/autorizzazione

- 1) Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.
- 2) La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 4 del presente regolamento almeno 60 giorni prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di 30 giorni prima, se trattasi di occupazioni temporanee.
- 3) Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.
- 4) Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale dagli art. 5 e 6 del presente regolamento.

ART. 15
Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni

- 1) Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

ART. 16
Occupazioni d'urgenza

- 1) In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.
- 2) La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 29 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

ART. 17
Disciplina del canone di concessione/autorizzazione

- 1) Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione.
- 2) Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.
- 3) Il canone non è applicabile per le occupazioni di balconi, verande bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi.
Non è altresì applicabile alle seguenti tipologie:
 - Occupazioni di durata non superiore alle ventiquattro ore per l'attuazione di manifestazioni ed

- iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero;
- Occupazioni con ponti , scale,pali, mezzi meccanici e operativi, e simili per esecuzione di piccoli lavori di riparazione e manutenzione di immobili, di manutenzione del verde pubblico, per traslochi , ecc.
 - Occupazioni di durata non superiore a dodici ore con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, effettuati in occasione di festività, celebrazioni e ricorrenze, purchè siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - Occupazioni di soprassuolo pubblico con festoni, addobbi e luminarie, occasioni di festività e ricorrenze civiche patrociniate dal Comune ed in occasione della ricorrenza del Santo Patrono del Comune e tutte le feste patronali delle frazioni per tutta la durata delle stesse;

Art.18

Soggetti tenuti al pagamento del canone

- 1) E' obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.
- 2) La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione autorizzazione spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

ART.19

Durata delle occupazioni

- 1) Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.
- 2) Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con manufatti la cui durata risultante da provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno e comunque, non è superiore a 29 anni.
- 3) Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata , risultante dall'atto di autorizzazione , è inferiore all'anno.
- 4) Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee.

ART. 20

Suddivisione del territorio comunale

- 1) La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/ autorizzazione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati.
A tal fine, il territorio comunale è suddiviso in 2 categorie,secondo il seguente elenco di di classificazione di strade ed aree pubbliche:
 - a) elenco delle aree e degli spazi pubblici appartenenti alla I categoria:
 - Aree e spazi pubblici ricadenti sul territorio del capoluogo.
 - b) elenco delle aree e degli spazi pubblici appartenenti alla II categoria:

- Aree e spazi pubblici ricadenti sul territorio delle frazioni.

ART 21

Tariffe

Occupazioni temporanee

1) per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è di :

Occupazione del suolo

I categoria II categoria

L. 2.500 L. 2.300

Occupazione del soprasuolo/sottosuolo (per 100 metri lineari o frazione)

I categoria II categoria

L.12.000 L. 10.000

2) Per le occupazioni temporanee, anche se non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la misura di cui al comma 1, moltiplicata per il valore di cui al successivo art.22 del presente regolamento, è determinata in relazione alle ore effettive di occupazione.

Occupazioni permanenti

Per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici la tariffa annua per metri quadrati o lineari è determinata nella misura percentuale di 10 % della tariffa giornaliera stabilita, per la specifica categoria di riferimento, per le occupazioni temporanee di cui al comma 1 art. 1.

ART.22

Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione

1) Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata dall'art 21 del presente regolamento.

2) Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella prevista dal successivo articolo 24 per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 1,00 e superiore a 1,30.

ART. 23

Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie.

Occupazioni permanenti:

1) Passi carrabili. Definizione

Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di concessione, quei manufatti costruiti, anche senza titolo, sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto non danno luogo all'applicazione del canone.

L'amministrazione, tuttavia, su espressa richiesta degli interessati può concedere un'area di rispetto non superiore alla misura convenzionale di mq 10

La superficie del passo carrabile è quella risultante dal relativo atto di concessione-
Ove non sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile , può essere avanzata richiesta all'amministrazione di abolizione del passo.

Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.

Non sono soggetti al canone i passi carrabili per i quali , nelle annualità precedenti all'applicazione dello stesso, sia avvenuta l'affrancazione della Tosap.

2) Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo in genere.

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, comprese le tende degli esercizi pubblici e commerciali, poste in essere da privati nonché le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici , sono calcolate, ai fini della determinazione del canone , in base alla lunghezza ai metri lineari.

Per le occupazioni realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si tiene conto dello sviluppo forfettario di cui all'art. 47 del D.Lgs.

15 novembre 1993 n. 507, ricondotto all'unità di misura sopraindicata.

Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni od altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalle dimensioni dei cartelloni e mezzi medesimi, risultanti all'atto di concessione, per la parte adibita a pubblicità.

Non sono computabili i sostegni al suolo.

3) Occupazioni di aree destinate a parcheggio.

Per le occupazioni permanenti delle aree vincolate a parcheggio dei residenti, la superficie di riferimento del canone è quella risultante dal provvedimento di concessione relativo al singolo posto assegnato.

Per le aree vincolate al servizio pubblico di parcheggio ,concesse in gestione a terzi, la superficie di riferimento del canone è quella complessivamente destinata al medesimo pubblico servizio o comunque quella risultante dal provvedimento di concessione.

4) Occupazioni in aree di mercato attrezzate.

Sono considerate aree di mercato attrezzate quelle che, indipendentemente dai tempi e dalle modalità di esercizio dell'attività mercatale disciplinati in apposito regolamento, hanno tale stabile vincolo di destinazione.

Dette aree di mercato, saranno individuate ad avvenuta regolamentazione della fiera settimanale del sabato.

Per le occupazioni permanenti effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con apposito provvedimento di concessione, rilasciato in aggiunta a quello previsto dalla legge 28 marzo 1991 n.112, recante "Norme in materia di commercio su aree pubbliche" e relativo regolamento di esecuzione.

5)Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti.

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.

Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

Occupazioni temporanee:

1)Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità della occupazione stabiliti innanzi al punto 1 capoverso 2 del presente articolo.

E' tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo, quali manutenzioni, posa di cavi e condutture, richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazio-

ne recante la previsione della modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo.

2) Occupazioni in aree di parcheggio

Nelle aree vincolate a parcheggio gestite direttamente dall'amministrazione la superficie computabile ai fini del canone è quella fissata dal presente regolamento in mq.9, corrispondente al singolo posto-auto.

Non è soggetta a canone la semplice sosta non vietata dei veicoli lungo le strade, ancorchè effettuata negli spazi appositamente contrassegnati.

L'amministrazione può, tuttavia, limitare la durata di detta sosta per una migliore razionalizzazione del traffico urbano, imponendo in determinato onere connesso all'utilizzo di risorse destinate al controllo degli spazi medesimi.

Nell'ipotesi di concessione dell'area a terzi per la gestione temporanea del servizio pubblico di parcheggio, vale lo stesso criterio di cui al precedente art.1 punto n. 3.

3) Occupazione dei mercati settimanali

Per i mercati settimanali, il cui svolgimento è regolato come da normativa vigente, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato annualmente ai singoli operatori.

4) Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante.

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione.

Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi o persone.

Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di autorizzazione per la durata di ore 12 o giorni 6.

La sosta lungo il percorso previsto, ancorchè per l'esercizio dell'attività commerciale, non assume rilevanza ai fini del canone.

5) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia.

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ed quant'altro finalizzato all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

ART.24

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni

OCCUPAZIONI:

Tipologia di Occupazione	I Categoria	II Categoria
Settore:		
Industria	1.30	1.25
Artigianato	1.20	1.15
Commercio	1.20	1.15

Servizi e professioni	1.20	1.15
Altre attività	1.00	1.00

ART.25

Criteria ordinari di determinazione del canone.

1) La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

OCCUPAZIONI PERMANENTI

La misura percentuale della tariffa base prevista a giorno per categoria di importanza per le occupazioni temporanee di cui all'art. 21 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica di cui alla tabella dell'art. 24. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e successivamente per 365. Per i soli passi carrabili la tariffa base così come determinata all'art. 21 del presente Regolamento va moltiplicata per 100 invece che per 365, previa stipula di apposito atto convenzionale.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

La tariffa base prevista a giorno per le categorie di importanza di cui all'art 21 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica di cui alla tabella dell'art 24.

L'importo così ottenuto va ripartito a ore di occupazione o a fasce orarie e la risultante moltiplicata per il numero di metri quadrati o lineari.

2) Dalla misura del canone come sopra determinato, va detratto l'importo dell'onere corrisposto ai sensi dell'art.26 del nuovo codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992,n.285 e con regolamento disciplinante il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari.

ART. 26

Criteria particolari di determinazione del canone occupazione realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1) Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ed quant'altro venga ad essere messo in posa, la misura complessiva del canone annuo è determinata, in sede di prima indicazione del predetto onere, come segue:

L. 1.250 per utente (se il comune ha una popolazione fino a 20.000)

L. 1.000 " " (se il comune ha una popolazione oltre i 20.000)

2) In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a L. 1.000.000.

La medesima misura di L. 1.000.000 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

3) Per le occupazioni realizzate dai soggetti di cui al comma 1, nelle attualità successive a quella di istituzione del canone , detto onere è determinato, sulla base delle modalità di cui all'art. 25, con riferimento alla misura di tariffa minima di L. 1.200 ridotta del 20%.

ART.27

Agevolazioni

1) Il canone, come determinato dall'articolo 25 del presente regolamento, è ridotto:

Per le occupazioni realizzate per finalità politiche ed istituzionali, del 50%

Per le occupazioni realizzate per finalità culturali, del 50%

Per le occupazioni realizzate per finalità sportive, del 50%

Per le occupazioni realizzate nell'esercizio di attività e giochi dello spettacolo viaggiante, da mestieri girovaghi e quanto simile, del 50%

Per le occupazioni realizzate con accessi carrabili destinati a portatori di handicap, del 50 %

Per le occupazioni realizzate in aree di parcheggio relative a concessioni rilasciate a cooperative di portatori di handicap o di giovani disoccupati, del 50%

ART.28

Modalità e termini per il pagamento del canone

1) Per le occupazioni permanenti, per il pagamento del canone va effettuato, alla data stabilita nel foglio di determinazione del canone allegato all'atto di concessione, mediante:

versamento diretto alla tesoreria del comune;

versamento su conto corrente postale n.14934848 COSAP servizio tesoreria.

2) Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione o alla data stabilita nello stesso provvedimento.

3) per importi superiori a L. 1.000.000 il pagamento del canone dovuto per le occupazioni permanenti, può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, in n. 3 rate di uguale importo aventi scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo.

ART.29

Sanzioni

1) Per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 50% del canone.

2) Per omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti, l'inadempimento, protratto oltre 60 giorni decorrenti dalla data stabilita nel foglio di determinazione dell'onere, allegato all'atto di concessione. Parimenti deve intendersi omesso versamento l'ipotesi di mancato versamento della prima rata protratto oltre i giorni di cui sopra.

3) La sanzione stabilita nel comma 1, è ridotta del 50 % nel caso di versamento del canone o delle rate stabilite entro il termine di cui al comma 2.

4) Per le occupazioni abusive si applicano, oltre alle sanzioni innanzi previste, quelle accessorie stabilite all'art. 20, comma 4 e 5, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

La decadenza della concessione, intervenuta ai sensi dell'art 12 del presente regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione/autorizzazione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni accessorie stabilite nel presente articolo.

ART.30

Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

1) L'amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione/autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato.

Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.

2) L'amministrazione provvede, in caso parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di 90 gg.

3) La notifica dei predetti avvisi è effettuata nel termine di 60 gg dalla data di riferimento della obbligazione stabilita nel foglio allegato all'atto di concessione.

4) Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.

5) La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del D. Lgs 15 dicembre 1997 n. 446 mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639, se svolta in proprio da parte dell'ente.

In alternativa, con delibera di giunta ed in specifica unitaria di ruolo, l'ente potrà avvalersi della procedura di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43.

6) Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di 90 gg. dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

ART. 31

Funzionario responsabile

1) Il funzionario preposto all'ufficio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.

2) E' in facoltà del funzionario, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, in materia affidare procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

ART.32

Disciplina transitoria

1) Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare, semprechè le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.

2) Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.

ART.33

Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999

Firmati all'originale:

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5, Legge 8.6.1990, n. 42

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

16 APR. 1999

- CHE la presente deliberazione:

E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal
come prescritto dall'art. 47, comma 1, Legge n. 142/90 (N. REG. PUB.);

E' stata trasmessa, con lettera n., in data
al Co.Re.Co. per il controllo preventivo di legittimità:

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
5-4-1999

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (art. 47, comma 2);

non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 45, comma 5);

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 47, comma 3);

decorsi 20 giorni dalla ricezione dell'atto (art. 46, comma 1), dai chiarimenti o degli atti integrativi richiesti (art. 46, comma 4)
senza che il Co.Re.Co abbia comunicato il provvedimento di annullamento;

avendo il Co.Re.Co comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 46, comma 5).

11 5-4 MAG. 1999

IL SEGRETARIO COMUNALE